Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) MINNECI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BARILLA' | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENAZZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 04/05/2021

## FATTO

Il Cliente espone nel ricorso quanto segue:

- nel 2011 stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nell'ottobre 2015;
- per la determinazione dei rimborsi in caso di estinzione anticipata, il contratto rinvia a un documento "*che costituisce un allegato separato del contratto, veniva prodotto […] solo successivamente al reclamo e che non reca la sottoscrizione del ricorrente né una datazione*";
- tale allegato deve quindi reputarsi nullo e deve pertanto applicarsi il criterio *pro rata temporis* sia agli interessi che alle commissioni;
- con riferimento al rimborso pro rata degli interessi contesta la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, in quanto "ciò non si porrebbe comunque in contrasto con l'art. 8 che regola esclusivamente la fattispecie di estinzione anticipata: l'una regola il computo degli interessi nel corso del normale ammortamento, l'altra i rimborsi spettanti esclusivamente nel caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata;
- in via subordinata, reputando valido l'allegato, residua un credito di € 23,27 per le commissioni della rete distributiva e di € 134,97 per i costi assicurativi;
- inoltre, vanno rimborsate anche le voci di costo *upfront*;
- le "spese varie" addebitate in conteggio estintivo non sono state pattuite;

- considerando tutti i ristori dovuti, il debito residuo al momento dell'estinzione era inferiore a € 10.000,00, pertanto la penale di estinzione anticipata è stata addebitata illegittimamente.

Chiede in via principale, accertata la nullità del "piano annuale di rimborso interessi e commissioni", il rimborso della somma di € 2.492,15. In via subordinata, senza quindi chiedere la nullità del suddetto piano di rimborso, chiede la restituzione di € 449,57, sempre con vittoria di spese e interessi.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- riprese in esame "*talune circostanze della contestazione*", offre il rimborso di € 1.168,55 comprensivo di € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali dalla data del reclamo;
- inoltre, tale somma comprende la restituzione della commissione di estinzione anticipata e degli oneri non goduti;
- il Cliente ha effettuato conteggi errati, riferendosi alla rata n. 48, mentre l'ultima rata era la n. 49;
- inoltre, ha confuso il diverso criterio di calcolo della "curva degli interessi" richiamato nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 con un "*criterio di calcolo inversamente proporzionale secondo il piano di ammortamento alla francese*";
- non sono ripetibili le spese di istruttoria, in quanto *upfront*;
- non è applicabile la sentenza Lexitor.

Ferma restando l'offerta di cui sopra, in relazione alla richiesta di ripetizione delle commissioni rete distributiva, penale di estinzione anticipata e oneri assicurativi, chiede la cessazione della materia del contendere; in relazione alla richiesta di restituzione delle spese di istruttoria chiede il rigetto della richiesta in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il Cliente nelle repliche "*prende atto della disponibilità* [dell'Intermediario] *di pagare € 1.168,55 mezzo assegno circolare inviato al domicilio eletto con il presente ricorso*".

Ribadisce in ogni caso le domande formulate nel ricorso.

L'Intermediario ha inoltrato evidenza dell'assegno di € 1.168,55 inviato al Cliente.

## DIRITTO

Il conteggio estintivo e la liberatoria in atti confermano l'avvenuta estinzione del prestito con effetti al 31/10/2015, dopo la scadenza di n.49 rate su n.120 totali.

Il Collegio osserva che il contratto di finanziamento esclude la ripetibilità delle spese di istruttoria (lett. C).

Quanto alle commissioni rete distributiva, il contratto rinvia al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni".

Il Cliente contesta la mancata consegna e sottoscrizione di tale documento, consegnato dall'Intermediario soltanto successivamente al reclamo (cfr. pp. 1-2 Allegato A).

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in mancanza della sottoscrizione del predetto Piano (o della sua allegazione da parte del Cliente in assenza di contestazioni), non è possibile applicare i criteri di rimborso in esso eventualmente contenuti (cfr., tra le più recenti, Coll. Milano n.19488/20 e n. 2613/21).

In ogni caso, sia per le commissioni rete distributiva che per gli oneri assicurativi l'Intermediario ha offerto il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*.

Per quanto concerne gli interessi, il Cliente ne chiede la restituzione di quelli non goduti calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, in quanto non avrebbe sottoscritto il menzionato Piano annuale di rimborso. Nel caso di specie era pattuito un piano di

ammortamento alla francese (cfr. art.5 – tale pagina del contratto reca, in calce, la sottoscrizione del Cliente).
Il Collegio ritiene che non possa essere accolta la domanda di rimborso degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis*, trattandosi di interessi applicati, come previsto dal contratto, in misura scalare con ammortamento alla francese (cfr. Coll. Milano n.19488/20). Sul punto, in senso conforme, il Collegio richiama quanto già precisato da Coll. Coord. 10003/16 ("*[…] appare, infatti, infondata la richiesta di rimborso della ricorrente relativa agli interessi contrattuali in applicazione del metodo lineare pro rata temporis, considerato che il quantum da ristorare in ordine alla sorte interessi, in caso di estinzione anticipata, è la risultante della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento e, nello specifico, del residuo da corrispondere a titolo di interessi al momento di tale estinzione, trattandosi di un piano cosiddetto «alla francese» a rate costanti. In tale tipologia di piano la componente interessi (come peraltro quella per capitale) di ogni singola rata non ha un'incidenza «lineare» nello sviluppo del piano, ma decrescente nel tempo al contrario di quella per capitali, che invece aumenta*").
Con riguardo agli oneri assicurativi, l'Intermediario ne ha offerto il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, tenuto conto della somma già corrisposta dalla Compagnia. Al riguardo, nel ricorso il Cliente conferma il versamento di € 318,79 da parte della Compagnia (p.4, all.A) e chiede all'Intermediario di restituire l'ulteriore importo di € 349,77 (p.1, all.B). Tale valore coincide con quanto, nelle controdeduzioni, l'Intermediario si è reso disponibile a rimborsare.
Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"
- ✓ "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:
"*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*.
*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*
*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

**Dati di riferimento del prestito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importo del prestito | € 15.711,97 | TAN | 6,32% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 177,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 59,17% |
| Data di inizio del prestito | 01/10/2011 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 38,10% |

| rate pagate | 49 | rate residue | 71 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria (lett. C) | | | | 450,00 | Upfront | 38,10% | 171,43 | 0,00 | 171,43 |
| Commissioni rete distributiva | | | | 1.911,60 | Recurring | 59,17% | 1.131,03 | 436,99 | 694,04 |
| Oneri assicurativi | | | | 1.129,96 | Recurring | 59,17% | 668,56 | 318,79 | 349,77 |
| | | | Totale | 3.491,56 | | | | | 1.215,24 |

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.215,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA